

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte incremento della sensibilità alle problematiche ambientali da parte della popolazione, con una richiesta sempre più frequente di interventi da effettuare nei confronti di animali feriti o in difficoltà, sia delle specie selvatiche che di altri animali. Si è assistito, di conseguenza, ad un significativo aumento su tutto il territorio nazionale delle associazioni protezionistiche, anche a carattere locale, particolarmente orientate verso la tutela degli animali d'affezione, cane e gatto, ma anche di associazioni che si sono adoperate nell'allestimento di centri specializzati nella gestione di specie selvatiche. Questo ha portato anche la necessità di dare una regolamentazione a queste nuove entità, sia da un punto di vista sanitario che legislativo, ciò ha portato sia lo Stato che le Regioni a divulgare una serie di leggi sulla tutela degli animali e sul Soccorso Sanitario degli stessi.

Per la prima volta in Italia, con la **legge quadro n°157 dell'11/02/92** "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", vengono presi in considerazione i Centri di Recupero Animali Selvatici: CRAS. Nell'art.1 comma 1, la fauna selvatica viene definita come: "Patrimonio Indisponibile dello stato e, in quanto tale, soggetta a tutela nell'interesse nazionale ed internazionale". La legge n° 157 dell' 11/02/92 con l'art. 4 comma 6 delega alle regioni e alle province autonome il compito di regolamentare questo argomento: *"le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà"*.

La regione Toscana ha recepito questa legge con la **Legge Regionale n° 3 del 12/01/94** dove nell'art. 38 riporta: "Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune ed entro 24 ore consegnarla alla provincia. Quest'ultima provvederà alla consegna degli animali ad appositi centri di recupero specializzati, o a stipulare convenzioni con questi ultimi".

Vengono così delegate **le province** ad occuparsi della gestione della fauna selvatica in difficoltà, avvalendosi eventualmente del supporto di associazioni o di strutture private.

Tutto ciò, però, fino al 31/12/2015 poiché la funzione torna di competenza regionale dal 01/01/2016.

Ad oggi la Regione Toscana, però, non ha ancora deciso come intende svolgere il servizio **obbligatorio**, di recupero della fauna selvatica sul territorio regionale e dato che tutte le convenzioni stipulate dalle province con le associazioni e i centri di recupero della fauna selvatica finiranno il 31 dicembre 2015 senza possibilità di proroga alcuna, dal 1 gennaio **non esisterà più un servizio di recupero degli animali selvatici feriti e gli animali saranno lasciati ad agonizzare per la strada, perché non esistono più convenzioni**

per il loro recupero e la loro cura, almeno fino a quando la regione non avrà stabilito con una modifica della L.R. 3/94 di chi sarà delegata la competenza del servizio di recupero della fauna selvatica e le risorse ad esso correlate.

Inoltre poco prima delle recenti elezioni regionali, il Consiglio Regionale ha deliberato una **riduzione** della tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori alla regione, dalla quale dipendevano le risorse per i centri di recupero della fauna, e un **aumento** della tassa destinata alle ATC, aree territoriali di caccia. Conseguentemente la Regione dice che non ha le risorse per implementare un servizio di recupero della fauna selvatica su base regionale, mentre le ATC hanno un sacco di soldi.

Il soccorso della fauna selvatica, come di qualsiasi altro animale, non può essere improvvisato e delegato ad un soggetto qualsiasi, poiché con il **Decreto n 217 del 9/10/2012** del Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti entrato in vigore il 27/12/2012: *Regolamento di attuazione dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n° 285 del 30/4/1992, come modificato dall'art. 31, comma 1, della legge del 29/7/2010 n° 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità*. La modifica dell'art. 177 del codice della strada consente l'uso del dispositivo acustico di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu , tra gli altri, ai conducenti delle ambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali. Il Decreto 217 individua, tra l'altro, i servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità (art. 6 Stato di Necessità). L'allegato A del decreto 217 individua le caratteristiche dei mezzi adibiti al trasporto di animali in stato di necessità, demandando al Ministero della Salute la pubblicazione delle linee guida in merito ad attrezzature e personale da impiegare nel soccorso degli animali.

Le linee guida emanate recentemente dal Ministero della Salute, prevedono che il "soccorritore" di un Ambulanza Veterinaria abbia superato un corso di formazione indetto o riconosciuto dalle ASL.

E' necessario che le norme stabilite nel D.M. 217 e nelle linee guida del M.S. siano rese **OBBLIGATORIE** poiché a tutt'oggi completamente ignorate e disattese.

Il C.d.S. prevede che chi non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente comunque collegabile alla sua condotta con danno agli animali e non si attiva per garantire un soccorso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.

Le sanzioni variano tra 389.00 euro e 1559.00 euro per chi causa l'incidente e tra 78.00 e 311.00 euro per chi viene comunque coinvolto ma non presta soccorso. Non è congruo a quanto stabilito che poi non ci sia nessuno che effettui il soccorso, come accadrà in Toscana dal 1 gennaio.

Il soccorso agli animali di qualsiasi genere che si trovino nello stato di necessità di cui all'art. 6 del D.M. 217 deve essere garantito 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, gli animali debbono essere soccorsi nel più breve tempo possibile da personale formato secondo le linee guida del M.S. e trasportati su Ambulanze Veterinarie che rispecchino l'allegato A del D.M.217 e nel rispetto delle normative in esso contenute e secondo quanto previsto nel C.d.S.